

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Acquaesapone C5 S.r.l. di Montesilvano (Pescara). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. BLANCHARD LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Blachard Leonardo, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. ABEL GIGLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Aberl Gigli, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PONTILLO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. VISCIANI IVAN,**

INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OUT, CALCIO POMIGLIANO/ARZANESE DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli), riduce le sanzioni inflitte ai calciatori Pontillo Vincenzo e Visciani Ivan a 2 giornate effettive di gara ciascuno. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Pubblicato in Roma il 18 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio